



COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA) - tel. 0828 975009, fax 0828 975486 C. F. 00497810655

E-Mail comunecastelcivita@libero.it

AFFISSIONE ALL'ALB

Prot.n. 0006046

Del 14 LUG. 2006

ricevuta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| N. 26 Data 30/06/2006 | OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale Usi Civici. |
|--|--|

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 18.05, nella sala dell'ex Convento di Santa Gertrude in Castelcivita.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|
| TANCREDI Attilio | X | |
| FORZIATI Antonio | X | |
| TEDESCO Mario | X | |
| VINCENZO Antonio | X | |
| DOTO Pasquale | X | |
| FALCO Assunta | X | |
| CANTALUPO Ernesto | X | |
| POTO Donato | X | |
| CHIUMIENTO Andrea | X | |
| SCARAMELLA Ernesto | X | |
| LETIZIA Pietro | | X |
| GIGLIELLO Antonio | | X |
| CAMPANARO Ettore | X | |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Assegnati n. 13 | In Carica n. 13 | Presenti n. 11 | Assenti n. 2 |
| Assenti i Signori LETIZIA Pietro - GIGLIELLO Antonio - | | | |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Prof. TANCREDI Attilio nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. AMENDOLA Giovanni;

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come riportato in calce al presente atto.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che conferisce al Consiglio la competenza di approvare i regolamenti;

RITENUTA l'opportunità di provvedere ad una nuova regolamentazione dell'esercizio degli Usi Civici nel Comune di Castelcivita;

VISTA la bozza di Regolamento, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che consta di n. 47 articoli;

VISTO il verbale della Commissione per l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti, del 15/06/2006, con il quale è stata preventivamente concordata la bozza di regolamento in esame, tranne che per le valutazioni da effettuare in merito alla quantità dei limiti di raccolta dei funghi, di cui all'art. 14;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra sommariamente il contenuto e le finalità del Regolamento che si propone di adottare;

PRESO ATTO che, concordemente, in relazione all'art. 14 si ritiene di fissare in Kg. 5 a persona, il quantitativo massimo dei funghi che i cittadini potranno raccogliere quotidianamente;

VISTA la L.R. 17-3-1981 n. 11 Norme in materia di usi civici, (Pubblicata nel B.U. Campania 4 aprile 1981, n. 22);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);


ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti, presenti e votanti 11;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;
 2. di approvare il nuovo "*Regolamento USI CIVICI*", che consta di n. 47 articoli e che, allegato sub A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. in relazione all'art. 14, di fissare, in Kg. 5 a persona, il quantitativo massimo dei funghi che i cittadini potranno raccogliere quotidianamente;
 4. di stabilire che il nuovo Regolamento testè approvato, sostituisce tutti i precedenti atti regolamentari, adottati in precedenza nella disciplina degli usi civici;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - all'Albo Pretorio;
 - all'Ufficio Polizia Municipale;
 - alla Regione Campania per la sua definitiva approvazione;
- *****

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI CASTELCIVITA Provincia di Salerno



REGOLAMENTO USI CIVICI

L. n. 1766 del 16 Giugno 1927

L. R. n. 11 del 17 Marzo 1981

Il Sindaco
Prof. Attilio Tancredi

INDICE

TITOLO 1

• UTENTI E BENI D'USO CIVICO

- Art. 1 – Disciplinapag. 4
- Art. 2 - Competenza territorialepag. 4
- Art. 3 -pag. 4
- Art. 4 -pag. 4

TITOLO IIpag. 4

• USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

- Art. 5 -pag. 4
- Art. 6 - Divieti di raccoltapag. 5
- Art. 7 - Prodotti secondari... ..pag. 5
- Art. 8 - Soggetti ammessi alla raccolta... ..pag. 5
- Art. 9 - Condizioni di raccoltapag. 5
- Art. 10-pag. 6
- Art. 11-pag. 6
- Art. 12- Raccolta dei prodotti secondaripag. 6
- Art. 13 - Turnazione della raccoltapag. 7
- Art. 14 - Limiti di raccoltapag. 7
- Art. 15 - Norma di rinviopag. 7

TITOLO IIIpag. 7

• USO CIVICO DEL LEGNATICO E SUL MORTO

- Art. 16 -pag. 7
- Art. 17 -pag. 8
- Art. 18 -pag. 8
- Art. 19 -pag. 8
- Art. 20 -pag. 9
- Art. 21- Norma di rinviopag. 9

TITOLO IVpag. 9

• USO CIVICO DELLA COLTIVAZIONE DELLE TERRE DEMANIALI

- Art. 22 -pag. 9
- Art. 23 -pag. 10
- Art. 24 -pag. 10

TITOLO V... ..pag. 10

• **USO CIVICO DEL PASCOLO**

- Art. 25 -pag. 10
- Art. 26 -pag. 10
- Art. 27 - Il pascolo è vietatopag. 11
- Art. 28 -pag. 11
- Art. 29 -pag. 12
- Art. 30 -pag. 12
- Art. 31 -pag. 12
- Art. 32 -pag. 13
- Art. 33 -pag. 13
- Art. 34 -pag. 13
- Art. 35 -pag. 13
- Art. 36 -pag. 13
- Art. 37 -pag. 14
- Art. 38 -pag. 14
- Art. 39 -pag. 14
- Art. 40 -pag. 14
- Art. 41 -pag. 14
- Art. 42 -pag. 15

TITOLO VI.....pag. 15

• **SANZIONI**

- Art. 43 -pag. 15
- Art. 44 -pag. 15
- Art. 45 -pag. 16

TITOLO VIIpag. 26

• **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 46 -pag. 16
- Art. 47 -pag. 16

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Articolo 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Castelcivita, provincia di Salerno.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali n. 11 del 17.03.1981, n. 11 del 07.05.1996, nonché nella legge n. 1766 del 16.06.1927 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Articolo 2

1. All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Castelcivita hanno diritto:
 - I cittadini naturali del Comune;
 - Coloro che vi dimorano stabilmente da un periodo di non meno di anni due;
 - Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Castelcivita e siano residenti nel Comune stesso.

Articolo 3

1. Il territorio su cui si esercita tale diritto di uso civico è quello demaniale boscoso, seminatorio, prativo, appartenente al Comune di Castelcivita.

Articolo 4

1. Gli usi civici che si possono esercitare sul territorio comunale suindicato sono:
 - La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, quali fragole, funghi, tartufi, origano e qualsiasi pianta erbivora di suo domestico non protetta da speciali leggi;
 - Legnare sul secco e sul morto;
 - Il pascolo.

TITOLO II

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

Articolo 5

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Articolo 6 - Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata, altresì, la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta e su parere dell'Autorità Forestale possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8 c. 1 dell'Allegato C della L.R. 11/96, come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003));
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8 c. 2 dell'Allegato C della L.R. 11/96, come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003)).

Articolo 7- Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 12:
 - a) funghi epigei o ipogei; b) fragole; c) muschi; d) lamponi; e) mirtilli; f) more di rovo; g) asparagi; h) vischio; i) origano.

Articolo 8 Soggetti ammessi alla raccolta

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Castelvita può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini, i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Articolo 9 - Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli

accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante, al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.

3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:

- strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
- utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
- porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
- raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
- calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno.
- Le fragole vanno raccolte allorché sono perfettamente mature, con divieto di estirparne le piantine.
- L'origano va colto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare, con le radici, le piantine.

Articolo 10

1. E' consentita la ricerca e la raccolta di qualsiasi altra pianta erbifera o medicinale, purché non vietata da leggi statali o regionali.

Articolo 11

1. L'esercizio per la raccolta dei tartufi si esercita in conformità della legge 17 luglio 1970, n. 568 e del Regolamento Comunale.

Articolo 12

Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie elencate nel precedente art. 2.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti, previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si faccia riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Castelvita.

Articolo 13 - Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune potrà, con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale.
3. E' vietata la raccolta dei funghi epigei e dei tartufi il venerdì di ogni settimana.

Articolo 14 - Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini, i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Castelcivita, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
 - a) funghi epigei, siano o no commestibili Kg. 5 (chilogrammi cinque);
 - b) funghi ipogei (tartufi) Kg. 1 (chilogrammi uno);
 - c) fragole Kg. 0,500 (grammi cinquecento) art. 5 L.R. 40/94;
 - d) origano Kg. 2 (chilogrammi due).

Articolo 15 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Salerno e quelle del Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali del Comune di Castelcivita.

TITOLO III

USO CIVICO DEL LEGNATICO E SUL MORTO

Articolo 16

1. La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, e limitatamente alla chioma di essi idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.

2. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.
3. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento e marchiatura con martello comunale.
4. E' vietata la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite, e l'utilizzo di alberi o legname abbattuti dolosamente, anche quando tale materiale risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dal Sindaco.

Articolo 17

1. La Giunta Comunale può autorizzare i cittadini che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e privi di qualsiasi lavoro o attività individuale a raccogliere legna in misura maggiore al fabbisogno ed a venderla agli abitanti di Castelcivita.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo la Giunta Comunale stabilirà anche il quantitativo massimo.

Articolo 18

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, nei limiti di effettivi bisogni:
 - A)- La concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali;
 - B)- Il legname occorrente alla costruzione di capanne, alla chiusura di mandrie e recinzioni di fondi, nonché per l'impianto di reti e per la manipolazione di formaggi, ad allevatori, purchè abbiano provveduto alla denuncia degli animali fidati nel Demanio del Comune di Castelcivita.

Articolo 19

1. Le concessioni del precedente articolo sono gratuite e vanno esercitate sentito il parere dell'Autorità Forestale.
2. Tuttavia, allorchè l'Amministrazione Comunale assegna, entro l'anno, legna da ardere proveniente da tagli culturali, o da riserve contrattuali con le Ditte aggiudicatarie di boschi, i cittadini che hanno utilizzato, ai sensi dell'art. 16 comma 3, il materiale legnoso in eccedenza ad una canna, come dal vigente regolamento per la distribuzione della legna da ardere, e quello raccolto in eccedenza, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, cubato e registrato a cura dell'Ufficio dei Vigili Urbani, sono privati dell'assegnazione.
3. Le concessioni del materiale legnoso agli allevatori, limitatamente al bisogno per la

manipolazione dei formaggi ed a condizione che questa avvenga sui luoghi di pascolo, vengono in ogni caso mantenute.

Articolo 20

1. Chiunque ottenesse sotto falso nome concessioni di materiale legnoso non per i propri bisogni ma per cederlo o venderlo ad altri, oltre alla confisca del materiale, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Sindaco, da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
2. Il Comando dei Vigili Urbani, previo tutti gli opportuni accertamenti sugli effettivi bisogni del richiedente e previo accordi con il locale Comando Stazione Forestale, apporrà a tergo della richiesta il numero della particella Forestale del Piano di Assestamento presso la quale potrà essere prelevato il quantitativo di legname, la quantità da assegnarsi ed il tempo per l'esbosco, curandone anche la registrazione in apposito registro.

Articolo 21- Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico, non espressamente citate nel presente Regolamento, s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96, come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA COLTIVAZIONE DELLE TERRE DEMANIALI

Articolo - 22

1. Ogni cittadino ha il diritto di coltivare, per i propri usi familiari, quei terreni del Demanio del Comune, assegnati alla Categoria (B) dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici e regolarmente riportati con tale destinazione sul Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di Castelcivita.
2. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
 - A) - Anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo difesa idrogeologica del suolo;
 - B) - Sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;
 - C) - Trattasi di terreni o superficie di strade comunali o tratturi, anche se non più Utilizzate, dovendosi tutelare il civico di percorribilità;

D) - Siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione Comunale realizzazioni di opere di pubblico interesse.

Articolo 23

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto bisogno familiare e viene determinata dall'Amministrazione Comunale all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente o dalla sua famiglia.
3. L'Amministrazione Comunale potrà altresì concedere la coltivazione di terreno demaniale a cooperative agricole aventi la sede legale in Castelcivita, mentre resta vietato l'affidamento a qualsiasi titolo della lavorazione ad altri.
4. Il terreno coltivato deve essere recintato.

Articolo 24

1. L'Amministrazione Comunale, nell'autorizzare la coltivazione, fisserà un canone annuale sulla base del reddito catastale del terreno, ispirandosi al criterio di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla conservazione dell'ambiente e della natura, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 38.

TITOLO V

USO CIVICO DEL PASCOLO

Articolo 25

1. Il diritto di pascolo di cui all'articolo n. 4 lett. C del presente Regolamento si intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnato alla Cat. A (Boschi e Pascoli) dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici e previsti a tale destinazione dal Piano di Assestamento Forestale vigente per il Comune di Castelcivita.

Articolo 26

1. Fanno parte del Demanio Comunale le seguenti località assegnate con Decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli in data 28/1/1936 - XIV

| <u>NOME DELLA LOCALITA'</u> | <u>DESTINAZIONE</u> | <u>ESTENSIONE (HA)</u> |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------------------|

- | | | |
|---------------|---------|-----------|
| • S. Giovanni | pascolo | 165.05.94 |
|---------------|---------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| • Costa della Valle | pascolo | 96.79.69 |
| • Macchitelle | bosco ceduo | 67.72.68 |
| • Mortellina | pascolo | 163.18.46 |
| • Lanzo della Cisterna | pascolo | 52.39.86 |
| • Morora | bosco ceduo | 89.30.18 |
| • Sambuco | bosco ceduo | 40.61.48 |
| • Petrarosa | pascolo | 21.72.30 |
| • Valle delle Capre | bosco d'alto fusto | 19.35.51 |
| • Vallecono | pascolo | 24.53.72 |
| • Cuccolo | pascolo | 6.99.38 |
| • Campiglio | pascolo | 28.07.89 |
| • Varco della Rocca | seminativo | 14.77.62 |
| • Tampone di S. Maria e Valle Bensa | pascolo | 11.21.48 |
| • Montagna | bosco | 867.82.61 |
| • Civita | pascolo | 417.00.00 |

2. Inoltre il territorio del demanio comunale adibito a pascolo è suddiviso in n. 3 sezioni secondo la tabella n. 1 e la cartografia allegata al presente regolamento.

Articolo 27

1. Il Pascolo è vietato:

- A) - Sulle aree non espressamente indicate;
- B) - Sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultano da molto tempo incolte;
- C) - Sulle aree per le quali è intervenuto decreto di sdemanializzazione;
- D) - Su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo ulteriori divieti da parte della Autorità Forestali;
- E) - Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento, sulle piste scioviarie, su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti, per leggi statali o regionali, nonché sulle strade comunali.

Articolo 28

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:
- A) le vacche e i bovini in genere;
 - B) i cavalli, i muli, gli asini e gli equini in genere;
 - C) le pecore e le capre. Le capre nei siti indicati ed autorizzati dall'Autorità Forestale.

Articolo 29

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali appartenenti a proprietari diversi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome, pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.
3. E' vietato, altresì, di concedere le cosiddette scostature ad animali forestieri ed a quelli di cittadini fidati in altre sezioni o in altri demani.

Articolo 30

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare o danneggiare.
2. E' vietato, altresì, asportare dal pascolo legname, fieno e letame per trasportarli su beni privati.

Articolo 31

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con avviso pubblico, saranno invitati i contribuenti a denunciare, entro il 28 febbraio successivo, i singoli cespiti soggetti delle imposte e tasse dovute al Comune.
2. Entro tale ultima data i cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali sui territori demaniali destinati al pascolo dovranno:
 - A)- dichiarare all'ufficio comunale addetto la specie ed il numero degli animali;
 - B)- esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - C)- aver marchiato a fuoco il bestiame grosso e con puntini a colori quello piccolo, dichiarandone le iniziali o i colori;
 - D)- aver dichiarato quale sezione di pascolo e l'eventuale stazione di sosta del demanio intendono utilizzare;
 - E)- aver pagato il 50% della fida corrente per l'anno in corso;
 - F)- qualunque variazione in meno avvenga nel numero degli animali dopo l'ammissione alla fida non sarà tenuta in considerazione, anche se denunciata, salvo i casi di cui al punto successivo;
 - G)- Solo in caso di morte o dispersione di rilevante numero di animali, tempestivamente denunciata, il Comune rimborserà, con criterio assolutamente discrezionale, il corrispettivo della Fida in proporzione del tempo che ancora occorreva per la chiusura della fida stessa e salvo il caso che i capi morti o dispersi siano sostituiti con altri;
 - H)- Per gli animali da immettersi al pascolo dopo l'epoca delle denunce e cioè nel corso dell'anno solare, occorre eseguire anche preventivamente la denuncia e l'Amministrazione Comunale formerà ruoli suppletivi;

D)- La riscossione dei ruoli, sia principale che suppletivo, sarà fatta con le stesse Modalità della riscossione della altre entrate del Comune e cioè a mezzo dell'Esattore Tesoriere.

Articolo 32

1. Allo scopo di tutelare i pascoli resta vietato, anche in conformità delle prescrizioni di massima vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale prima del 15 maggio oltre i 1000 mt. s.l.m. per il bestiame piccolo (ovini e caprini) e prima del 16 maggio per quelli grossi (bovini ed equini) e 15 maggio oltre i 1200 mt. s.l.m. per qualsiasi specie di animali.
2. Uscita autunnale dai pascoli demaniali 30 settembre per tutte le specie.
3. Tali termini potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale a secondo dell'andamento stagionale.

Articolo 33

1. L'Amministrazione Comunale di concerto con la Comunità Montana degli Alburni e l'ispettorato Ripartimentale delle Foreste determinerà per ogni anno il carico di bestiame, per tutte le specie, compatibile sulle sezioni pascolative, fatte salve le aree destinate per il turno triennale di riposo, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso (bovini ed equini) e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo (ovini e caprini).
2. Per la divisione in categoria delle sezioni devono essere sentite le categorie interessate le quali hanno anche la facoltà di chiedere che la superficie della sezione pascolativa possa essere divisa ed assegnata, per l'esercizio di pascolo, ad ogni singolo proprietario di bestiame.

Articolo 34

1. I pastori nella sezione di pascolo dovranno far utilizzare l'erba del pascolo al bestiame ovino e caprino sempre riunito in greggi custoditi, incominciando dalla monticazione delle località più basse e finendo con quelle delle zone più elevate.

Articolo 35

1. L'esercizio dei pascolo, nelle zone già soggette al miglioramento culturale, sarà regolato in sito con turni di utenza fra tutti gli aventi diritto ammessi annualmente all'uso dei pascoli demaniali.

Articolo 36

1. I pastori hanno l'obbligo di falciare l'erba non consumata dal bestiame nei singoli scomparti.

Articolo 37

1. La fida, che dovrà pagarsi, viene fissata dal Consiglio Comunale.
2. Essa sarà pagata per metà all'atto dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 31 del presente regolamento e la rimanente metà a tutto il 10 agosto di ciascun anno.

Articolo 38

1. E' istituita un'apposita Commissione Consultiva di nomina Consiliare, presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da n. 2 consiglieri comunali, di cui uno nominato dalla minoranza.
2. La Commissione si riunisce annualmente nel mese di Febbraio per proporre al Consiglio Comunale l'importo della tassa di fida dovuta per le categorie di animali di cui all'Art. 28 del presente Regolamento.
3. La Commissione, sentiti eventualmente i contribuenti, proporrà al Consiglio Comunale come reinvestire il ricavato dalla tassa di fida, che dovrà essere destinata al miglioramento delle condizioni di pascolo del demanio comunale.

Articolo 39

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - A) - l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi ;
 - B) - il non versare in condizioni economiche disagiate;
 - C) - la non buona condotta morale e civile;
 - D) - il non essere capo famiglia;
 - E) - il non essere allevatore a titolo principale.

Articolo 40

1. L'ingresso arbitrario sulle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'art. 32 del presente regolamento e l'uscita dopo la data fissata dal precitato articolo, la mancanza di denuncia preventiva di ingresso, come previsto dall'art. 31, e la mancanza di marchiatura e coloritura comportano il pagamento del doppio della fida stabilita, salvo che l'infrazione non sia più grave perché interessante la parte sanitaria, nel qual caso si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 41

1. Agli allevatori organizzati in una cooperativa di produzione e lavoro, che richiedano in concessione una sezione di pascolamento demaniale comunale, la fida pascolo verrà pagata dalla cooperativa con la seguente articolazione:

- per i primi due anni della concessione della sezionenessuna fida;
- il 3° anno il 30% della fida;
- il 4° anno il 60% “ “ ;
- dal 5° anno l'80% “ “

2. Rimangono a totale carico della cooperativa le spese di gestione e manutenzione della stazione di sosta e lavorazione prodotti.

Articolo 42 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo, non espressamente citate nel presente Regolamento, s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Salerno e quelle del Regolamento sul diritto del pascolo nel Comune di Castelcivita.

TITOLO VI

SANZIONI

Articolo 43 - Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Castelcivita, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione Comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
2. Gli Agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione, mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco, il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata, l'Amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n. 11 del 10.01.1983.

Articolo 44 - Tipologia sanzioni

1. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo i reati per i quali si procede ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Articolo 45 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione Comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/1981.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi, degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.

Di identificare Responsabile del Procedimento relativo al presente atto il Sig. Mario Vincenzo
[Vigilanza]

Letto, approvato e sottoscritto

(F.to) Il Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
Prof. TANCREDI Attilio

(F.to) IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni



- VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-
- DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 30/06/2006

(f.to) IL RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA
Sig. Mario Vincenzo [Vigilanza]



AREA FINANZIARIA

NON RICHiesto

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA




PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal

Dalla Residenza Comunale, li

14 LUG. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni

389

La presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni a partire dal giorno

14 LUG. 2006

come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 14 LUG. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, li

14 LUG. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AMENDOLA Giovanni